



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA,
CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2014

Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l’infanzia

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, che portiamo all'esame del Parlamento, intende introdurre un sistema territoriale gratuito di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Secondo i dati del bilancio demografico della popolazione residente pubblicato dall'ISTAT il 27 novembre 2013, sono stati 534.186 gli iscritti in anagrafe per nascita nel 2012, oltre 12.000 in meno rispetto al 2011. Il dato conferma la tendenza alla diminuzione delle nascite avviatasi dal 2009: oltre 42.000 nati in meno in quattro anni. Il numero medio di figli per donna è pari a 1,42. Secondo i dati pubblicati dall'Eurostat nel 2013, emerge che nel 2012 sono nati in Europa 5,2 milioni di bambini, con un tasso di natalità di 10,4 per 1.000 abitanti: lo stesso tasso di natalità rispetto al 2011. I tassi di natalità più elevati sono stati registrati in Irlanda (15,7 per cento), Regno Unito (12,8 per cento), Francia (12,6 per cento), Svezia (11,9 per cento), e i più bassi in Germania (8,4 per cento), Portogallo (8,5 per cento), Grecia e Italia (entrambe 9,0 per cento).

Il dato, relativo all'Italia, così allarmante è certamente causato anche da una non sufficiente capillarizzazione sul territorio dei servizi socio-educativi e, aspetto estremamente rilevante in un periodo di perdurante crisi economica, dal costo sostenuto dalle famiglie per tali servizi.

Dai dati relativi all'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, diffusi dall'ISTAT il 23 luglio 2013, emerge che, nell'anno scolastico 2011/2012, i bambini di età tra zero e due anni compiuti, iscritti agli asili nido comunali, erano pari a 155.404; altri

46.161 usufruivano di asili nido convenzionati o sovvenzionati dai comuni. In totale ammontavano a 201.565 gli utenti dell'offerta pubblica complessiva.

Nel 2011, la spesa impegnata dai comuni per gli asili nido è stata pari a circa 1 miliardo e 534 milioni di euro: il 18,8 per cento di tale spesa era rappresentato dalle quote pagate dalle famiglie, pertanto quella a carico dei comuni era pari a circa 1 miliardo e 245 milioni di euro.

Fra il 2004 e il 2011 la spesa corrente per asili nido, al netto della compartecipazione pagata dagli utenti, ha mostrato un incremento complessivo del 46,4 per cento. Nello stesso periodo è aumentato del 37,9 per cento (oltre 55.000 unità) il numero di bambini iscritti agli asili nido comunali o sovvenzionati dai comuni.

Nell'ultimo anno di osservazione, tuttavia, si è registrata una contrazione della crescita di spesa (+ 1,5 per cento nel 2011 rispetto al 2010) e, per la prima volta dal 2004, si è assistito ad un calo del numero di bambini beneficiari dell'offerta comunale di asili nido.

L'indagine dell'Osservatorio prezzi e tariffe di *Cittadinanza attiva* del novembre 2012, di cui è stato pubblicato un estratto sul sito *web* della Camera dei deputati, prende in considerazione una famiglia composta da tre persone (genitori più un bambino di 0-3 anni) che percepisce un reddito lordo annuo pari a 44.200 euro. Oggetto della ricerca sono le rette applicate al servizio di asilo nido comunale per la frequenza a tempo pieno (in media 9 ore al giorno) e, dove non presente, a tempo breve (in media 6 ore al giorno), per cinque giorni alla settimana. Secondo tale analisi, una famiglia italiana spende circa 302 euro in media al

mezzo per mandare il proprio bambino all'asilo nido comunale. Sebbene la spesa media annua a livello nazionale sia rimasta invariata rispetto all'anno precedente, si registrano invece numerose variazioni, in aumento ed in diminuzione, nelle varie aree territoriali del Paese. I costi medi più elevati appurati nell'anno scolastico 2011/12 si registrano nelle città del Nord, con un aumento di oltre il 16 per cento rispetto all'anno precedente. Segue il Centro con un aumento del 6 per cento circa, mentre nelle aree meridionali si registra una diminuzione delle tariffe di oltre il 20 per cento. La regione mediamente più economica è la Calabria (114 euro) e quella più costosa è la Valle d'Aosta (413 euro) seguita dalla Lombardia (403 euro).

Alla luce di questi dati è chiaro che, senza l'articolazione di interventi normativi a sostegno della famiglia ed in particolare delle giovani coppie, ci troveremo con una situazione demografica sempre più squilibrata rispetto alla fascia anziana della popolazione. Nell'ambito degli interventi riconosciuti come prioritari e inderogabili vi è senza dubbio quello in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Questo poiché la possibilità di trovare una risposta concreta in materia che si contraddistingua secondo i criteri di diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio, accompagnata da qualità dell'accoglienza e dei contenuti educativi e pedagogici, rappresenta un fattore strategico per il futuro e la crescita delle famiglie. Va infatti sottolineato che i mutamenti sopravvenuti a livello sociale negli ultimi decenni hanno visto una radicale evoluzione dei modelli familiari, dalla famiglia allargata a quella mononucleare.

La condizione femminile è inoltre profondamente mutata rispetto all'epoca in cui veniva approvata la legge attualmente vigente, da cui ci separano più di 42 anni.

Oltre un quarantennio che ha visto le donne entrare in misura cospicua nel mondo

del lavoro e con un *trend* in continuo aumento, almeno fino all'attuale crisi, nonché addirittura una presenza preponderante di iscritte all'università e quindi con un livello di accesso assai diffuso ai più alti gradi di istruzione. A partire dai primi anni '70 e sino ad oggi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno disciplinato con numerosi provvedimenti la materia degli asili nido, in assenza di un quadro normativo nazionale di riferimento che recepisce appieno l'evoluzione sociale e le esperienze innovative che si andavano via via sviluppando sul territorio.

Il carattere profondamente innovativo delle nuove norme che andremo ad approvare è quello di un radicale mutamento di mentalità e di approccio all'organizzazione dei servizi per i bambini da 3 a 36 mesi d'età. Il provvedimento concepisce e istituzionalizza, per la prima volta, l'idea di un sistema articolato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Sistema cui concorrono il pubblico, il privato, il privato sociale e i datori di lavoro, con l'obiettivo di creare sul territorio un'offerta flessibile e differenziata di qualità. Un particolare rilievo assume, nel provvedimento, la centralità della famiglia, anche attraverso le sue formazioni associative, poiché sempre più ampio deve essere il suo protagonismo, la capacità di espressione della sua libertà di scelta educativa e le forme di partecipazione che può mettere in atto, anche nelle scelte gestionali e nella verifica della qualità dei servizi.

I proponenti, pertanto, intendono coniugare l'obiettivo prioritario della centralità dei bambini e dei loro bisogni con le esigenze delle famiglie, nella prospettiva della qualità e di un sistema che adegui il nostro Paese ai migliori *standard* europei e, contemporaneamente, alle più avanzate esperienze legislative regionali, ampliando in maniera cospicua l'offerta.

Riferendoci ai più avanzati modelli europei, è giocoforza porre attenzione alla Fran-

cia che ha uno fra i più alti indici di natalità in Europa.

Il codice della sanità pubblica francese, all'articolo R2324-17, sancisce che i servizi e le istituzioni d'accoglienza non permanenti per bambini sono fatti per garantire la salute, la sicurezza, il benessere e lo sviluppo dei bambini, e, rispettando la potestà genitoriale, contribuiscono alla loro educazione.

Gli stessi servizi si propongono l'integrazione dei bambini che presentano *handicap* o malattie croniche e forniscono sostegno ai genitori per conciliare la vita lavorativa a quella familiare.

Lo stesso articolo stabilisce le diverse tipologie di servizi e, nello specifico:

1) istituti collettivi di accoglienza, in particolare gli istituti detti «*crèches collectives*» e «*haltes-garderies*», e i servizi di accoglienza non permanenti di affidamento al domicilio di assistenti di maternità, detti «*services d'accueil familial*» «*crèches familiales*»;

2) istituti collettivi di accoglienza gestiti da associazioni di genitori, detti «*asili genitoriali*» (o a gestione genitoriale);

3) istituti collettivi di accoglienza che ricevono esclusivamente bambini di età maggiore di due anni non scolarizzati o scolarizzati a tempo parziale, detti «*giardini d'infanzia*»;

4) istituti collettivi di accoglienza che accolgono fino a 10 posti, detti micro-asili, i quali possono organizzare l'accoglienza in maniera occasionale o stagionale.

Uno stesso istituto può organizzare l'accoglienza associando la forma collettiva a quella di affidamento oppure quella regolare a quella occasionale.

L'articolo L531-5 del codice della sicurezza sociale francese prevede la misura economica denominata *Le complément de libre choix du mode de garde* o Integrazione di libera scelta del modo di custodia: essa è corrisposta alla coppia o alla persona alle

cui dipendenze dirette lavora un'assistente materna abilitata o una *baby-sitter* a domicilio per la custodia del bambino di età inferiore ai 6 anni.

Come abbiamo detto, la normativa statale italiana di settore è alquanto arretrata; in compenso, la legislazione regionale ha saputo, nell'arco di tempo, sopperire a tale arretratezza, approvando normative puntuali, avanzate e rispondenti alle esigenze del territorio: fra queste spicca, senza dubbio, la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 20, «*Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia*». Obiettivo primario è la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi, facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità e condivisione dei compiti.

Per la gestione dei servizi del sistema educativo integrato, la regione e gli enti locali riconoscono e valorizzano, fra l'altro, il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, richiedendo loro una collaborazione alla programmazione e gestione dei servizi educati vi nel relativo ambito territoriale.

Il sistema di servizi è costituito come segue:

a) nidi d'infanzia, che comportano sia l'assistenza continuativa ai bambini - di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni di età - da parte del personale educativo, sia la gestione del servizio mensa e dello spazio di riposo; sono compresi in questa categoria a fini legislativi e regolamentari anche i micronidi a ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole d'infanzia, quelli condominiali e aziendali;

b) servizi integrativi, con finalità non solo educative ma anche aggregative e sociali, che ampliano l'offerta formativa rispondendo alle esigenze delle famiglie e

dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti. È comunque prevista la presenza di personale educativo, ma si tratta di servizi privi di mensa e spazi adibiti al sonno;

c) servizi sperimentali, con caratteristiche diverse dai precedenti, ma dirette alla promozione e istituzione di servizi socio-educativi sperimentali, anche autogestiti dalle famiglie, in spazi domestici. Successive integrazioni della legge hanno sancito l'introduzione dei servizi educativi domiciliari ed il servizio di *baby-sitter* locale;

d) il servizio di *baby-sitter* locale è promosso e organizzato dai comuni nel territorio di competenza, tramite approvazione e pubblicizzazione dell'elenco di persone in possesso di adeguata formazione e disponibili allo svolgimento di tale attività presso il domicilio familiare. La regione definisce linee-guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi sopraccitati promuovendo specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti di formazione, lavoro e pari opportunità.

Dal punto di vista della normativa statale, il presente disegno di legge tocca materie e principi che rientrano nella competenza dello Stato, delle regioni nonché dei comuni, per i relativi profili amministrativi.

La normativa attualmente vigente prende avvio nei primi anni Settanta, proprio nel momento coincidente con l'avvio della prima legislatura regionale. È infatti nel 1971, con la legge 6 dicembre 1971 n. 1044, che si fornisce la prima definizione di asilo nido, quale servizio pubblico per i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e che si concede alle regioni di intervenire, con proprie leggi, a fissare i criteri generali per la costituzione, la gestione nonché il controllo degli asili nido stessi.

Con ciò è evidente che la sovrapposizione di competenze e poteri su tale materia è molto articolata, non essendovi comunque limiti ostativi per le regioni ad intervenire con

proprie norme di dettaglio, escludendo ovviamente i paletti fissati dal titolo V della parte seconda della Costituzione, a maggior ragione successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La legislazione statale deve, quindi, sempre indicare il limite del rispetto dei principi e dei valori costituzionali e fornire al legislatore regionale un quadro normativo generale in cui poter operare al meglio; questo senza però intervenire con una mera disciplina di dettaglio, che altro non farebbe che imbrigliare le regioni stesse. Anche perché, negli ultimi anni, le maggiori innovazioni in materia sono giunte proprio dall'ambito regionale, ragione per cui apparirebbe incomprensibile oggi intervenire dal centro svuotando di contenuto e significato, di crescita sociale, quanto già realizzato nelle regioni e negli enti locali.

Nel dettaglio, l'articolo 1, che fissa i principi e gli obiettivi generali dell'intervento normativo, richiama al comma 1 gli articoli della Costituzione a cui si ispira il provvedimento stesso, ricordando altresì il rispetto per le diverse competenze dei livelli di governo (Stato, regioni ed enti locali). Il comma 2 interviene fornendo la definizione di «Sistema territoriale», come azione sinergica e convergente di diversi attori. Il comma 3 afferma che i servizi resi dal «Sistema territoriale» concorrano a creare il benessere - anche psico-fisico - dei bambini. Il comma 4 garantisce che i servizi di cui alle presente legge siano garantiti su tutto il territorio nazionale, rispettando determinati criteri. Il comma 5 indica quali sono i soggetti che forniscono i servizi all'interno del «Sistema territoriale».

L'articolo 2 entra nel dettaglio della materia disciplinata dal provvedimento in esame. Il comma 1 definisce quali sono i servizi che concorrono - in stretta sinergia - a formare il «Sistema territoriale», cercando anche di tenere in attenta considerazione quelle realtà territoriali caratterizzate

da un'elevata concentrazione industriale e produttiva, al fine di avanzare nei loro confronti azioni premianti. Il comma 2 individua i principi generali che regolano il funzionamento del «Servizio territoriale», tra cui la gratuità, da riferirsi sia al costo del servizio che all'effettuazione di prestazioni di assistenza e cura (lettera *a*)), la residenza ininterrotta nel territorio di riferimento della famiglia richiedente il servizio (lettera *b*)), la partecipazione attiva della rete parentale nel definire gli obiettivi educativi e le scelte organizzative (lettera *c*)), il diritto all'inserimento dei bambini disabili e dei bambini che fanno parte di famiglie monogenitoriali, considerando quindi anche i genitori separati (lettera *f*) e la necessità di rendere capillare sul territorio la diffusione dei servizi in esame, anche tenendo conto della densità abitativa del territorio di riferimento.

L'articolo 3 definisce – maggiormente nel dettaglio – la funzione sociale svolta dall'asilo nido. Il comma 1 ne delinea le caratteristiche socio-educative. Il comma 2 dispone la possibile flessibilità del servizio in relazione ai bisogni dei bambini e delle rispettive famiglie.

L'articolo 4, concernente i servizi integrativi e i nidi nei luoghi di lavoro, al comma 1 individua nelle regioni e nei comuni i soggetti che andranno a promuovere l'attivazione di tali servizi. Il comma 2 dettaglia le finalità dei servizi integrativi, come la frequenza diversificata lungo l'arco della gior-

nata (utilizzando gli spazi degli asili nido o spazi appositamente adibiti), la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia e una continuità educati va tra gli stessi soggetti. Il comma 3 attribuisce alle regioni e ai comuni l'obiettivo di favorire la realizzazione di determinati servizi, come micro-nidi e asili nido nei luoghi di lavoro, nidi familiari o di caseggiato, per quei bambini che risiedono nei complessi abitativi limitrofi.

L'articolo 5, relativo ai cosiddetti servizi sperimentali, dispone che le regioni, in sinergia con i soggetti interessati al procedimento di realizzazione del «Servizio territoriale», possano istituire servizi per la prima infanzia, comunque diversi da quelli indicati dagli articoli 3 e 4.

L'articolo 6 prevede che le regioni possano regolamentare la compartecipazione al costo da parte degli utenti per i servizi di cui agli articoli 4 e 5.

L'articolo 7 è volto a disciplinare il servizio di *baby-sitting*. La proposta di dettato normativo si ispira al modello francese della *Prestation d'Accueil du Jeune Enfant* (di cui al citato articolo L531-5 del codice della sicurezza sociale francese) e prevede la concessione di un assegno di cura e custodia, per venire incontro a chi non può o non è nelle condizioni di portare i figli al nido.

L'articolo 8 definisce la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 117, secondo comma, lettera *m*) e 118, primo e quarto comma, della Costituzione e in ottemperanza alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, disciplina, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, i principi generali che regolano il Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato «Sistema territoriale».

2. I servizi del Sistema territoriale, destinati ai bambini in età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del Sistema territoriale costituiscono servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

3. I servizi del Sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a supportare le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.

4. L'erogazione dei servizi del Sistema territoriale è garantita su tutto il territorio nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.

5. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del Sistema territoriale sono forniti dalle pubbli-

che amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

Art. 2.

(Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Al Sistema territoriale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta, flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

2. Il Sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui vengono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

g) capillarizzazione dei servizi sul territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

Art. 3.

(Asili nido)

1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per i bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed offre un luogo di accoglienza e cura di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche del bambino.

2. In rapporto ai bisogni dei bambini, alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori e alle esigenze delle comunità locali, possono essere previste modalità di funzionamento dell'asilo nido diversificate per tempi di apertura, modalità di iscrizione, orari di frequenza e progetti pedagogici.

Art. 4.

(Servizi integrativi e nidi nei luoghi di lavoro)

1. Le regioni e i comuni in forma singola o associata promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo.

2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati a:

a) consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata, attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;

b) agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia;

c) favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.

3. Le regioni e i comuni in forma singola o associata, in ottemperanza a quanto sancito dall'articolo 1, comma 3, favoriscono la realizzazione di servizi quali:

a) micro nidi all'interno dei luoghi di lavoro, improntati a criteri di particolare flessibilità organizzativa, che tengano conto delle peculiarità strutturali dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori;

b) asili nido all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei residenti nel territorio limitrofo all'azienda;

c) nidi familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, presso il proprio domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati;

d) nidi di caseggiato organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, e destinati all'accoglienza di bambini residenti in uno o più complessi abitativi limitrofi.

Art. 5.

(Servizi sperimentali)

1. Le regioni, in accordo con i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono, nel rispetto dei principi della presente legge e del principio di sussidiarietà orizzontale, disciplinare e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia, aventi caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

(Compartecipazione)

1. Ai fini del finanziamento dei servizi di cui agli articoli 4 e 5, le regioni, con proprie disposizioni, possono disciplinare le modalità e i criteri di compartecipazione, da parte degli utenti, al costo degli interventi previsti. La quota di compartecipazione non può comunque superare la percentuale massima del 20 per cento del costo complessivo sostenuto per l'erogazione dei servizi di cui ai medesimi articoli 4 e 5.

Art. 7.

(Bonus baby-sitting)

1. È prevista la concessione di un assegno di cura e custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualunque altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del Sistema territoriale.

2. A decorrere dal 1° giugno 2014 è istituita una imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati da agenzie che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (*money transfer*). L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Il gettito incassato dall'imposta di cui al primo periodo è interamente utilizzato per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e le modalità di finanziamento di cui al comma 2.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui agli articoli 3, 4 e 5, si provvede con il gettito derivante dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, lettera *b-bis*, la parola: «80» è sostituita dalla seguente: «160»;

b) all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili classificati nella categoria catastale D/5 è fissata all'1,06 per cento»;

c) il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento».